



Segreteria Provinciale Vicenza

Via Carducci 23 36100 - Vicenza Tel.0444-228835/36 fax 0444-547361
e-mail: cislscuola_vicenza@cisl.it

COMUNICATO DELLA CISL SCUOLA VICENZA

A tutto il Personale Ata.

Oggetto: Vertenza personale ata proveniente dagli Enti Locali enti locali.

Importante vittoria della Cisl Scuola

Informiamo tutti gli iscritti che dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 giugno 2011 (causa Agrati e a. c. Italia), che ha condannato l'Italia per il mancato riconoscimento ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito dagli Enti Locali, la Cisl Scuola ha fatto un ulteriore passo verso il riconoscimento dei diritti economici connessi all'anzianità del personale degli EE. LL. transitato allo Stato.

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza Scattolon (causa C-108/10) - pronunciata ieri in una causa avviata dalla Cisl veneta con il patrocinio dello studio legale dell'avv.to Nicola Zampieri -, **ha infatti riconosciuto che il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 77/187, con conseguente impossibilità dello Stato italiano di utilizzare il trasferimento del personale per peggiorare la situazione economica dei lavoratori trasferiti.**

La Corte ha precisato che, considerata l'assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale Ata degli enti locali e quelli del personale Ata in forza al MIUR. *“sarebbe stato possibile qualificare l'anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero. In una situazione del genere, contrassegnata dalla possibilità di evitare, a causa di un riconoscimento a dir poco parziale dell'anzianità dei lavoratori trasferiti, che questi ultimi subiscano un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, sarebbe contrario allo scopo della direttiva 77/187, quale ricordato e delineato nei punti 75–77 della presente sentenza, non tener conto di detta anzianità nei limiti necessari all'approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto da detti lavoratori presso il cedente (v., per analogia, sentenza 11 novembre 2004, causa C-425/02, Delahaye, Racc. pag. I-10823, punto 34).”*

La sentenza riveste grande importanza in quanto riapre il contenzioso del personale ATA, consentendo a tutto il personale che ha ancora una causa pendente davanti ai Giudici di

ottenere l'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata prima del trasferimento.

La Corte di Cassazione prima dell'emanazione della legge finanziaria per il 2006 aveva infatti costantemente accolto le domande dei lavoratori volte al riconoscimento dei diritti derivanti dall'anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali, in quanto aveva ricondotto la vicenda alla fattispecie del trasferimento di personale disciplinata dall'art. 31 del d. lgs. n. 165/2001, il quale richiama la disciplina comune di cui all'art. 2112 del Codice Civile, che prevede la continuità giuridica del rapporto di lavoro dei lavoratori trasferiti. In altri termini secondo la Cassazione il trasferimento del personale scolastico Ata dagli enti locali allo Stato *“comporta l'adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art. 2112 del c.c. e dalla conforme legislazione di settore, che implicano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella già posseduta con l'anzianità maturata; pertanto, al dipendente Ata trasferito allo Stato vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, considerandolo come appartenente a tale comparto sin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale”* (Cassazione civile sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224). In effetti *“in assenza di disposizioni normative che abbiano inteso derogare a tale disciplina (e in particolare, non potendosi attribuire valore normativo all'accordo sindacale 20 luglio 2000 intervenuto nell'ambito della procedura di cui all'art. 47 l. 29 dicembre 1990 n. 428) i dipendenti trasferiti hanno diritto al pieno riconoscimento di tutta l'anzianità maturata presso il comparto di provenienza, ai fini della applicazione della disciplina retributiva prevista dal c.c.n.l. del comparto di destinazione”* (Cassazione civile sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356).

Come noto successivamente all'adozione da parte del legislatore della norma *“interpretativa”* contenuta nella legge finanziaria per il 2006 la Cassazione aveva invece riformato le sentenze favorevoli ai lavoratori, in quanto il trasferimento del personale ATA disposto dalla [L. n. 124 del 1999](#) non sarebbe riconducibile al campo di applicazione dell'art. 31 del dl.vo n. 165/2001 poiché la L. n. 124/99 disciplinerebbe esclusivamente le vicende del rapporto e avrebbe quale unico obiettivo la razionalizzazione dell'accesso nei ruoli del personale docente e non docente di vario ordine e qualifica.

La Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Agrati del 7 giugno 2011 aveva però condannato l'intervento del Governo Italiano in quanto volto a influenzare l'esito dei ricorsi pendenti costringendo i Giudici a risolvere le controversie in favore dello Stato.

Con la sentenza Scattolon anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha censurato l'operato dell'Italia, riconoscendo in maniera inequivocabile la riconducibilità della fattispecie al trasferimento di impresa e il diritto dei lavoratori trasferiti alla salvaguardia del trattamento retributivo sostanziale spettante in base all'anzianità da loro maturata presso il cedente ai diritti assicurati dalla direttiva del 14 febbraio 1977, 77/187, sul trasferimento d'azienda.

La decisione ha un particolare significato in quanto la precedente sentenza della Corte Europea non comportava l'automatico riconoscimento dell'anzianità, ma unicamente l'obbligo dell'Italia di corrispondere (ai soli lavoratori che si erano rivolti alla Corte di Strasburgo) una equa soddisfazione e l'obbligo della Corte Costituzionale (qualora nuovamente adita dai magistrati) di riesaminare la questione della legittimità della norma interpretativa contenuta nella legge

finanziaria per il 2006.

La pronuncia della Corte di Giustizia di Lussemburgo è invece immediatamente applicabile in tutti i giudizi in quanto l'interpretazione della normativa comunitaria è riservata alla Corte di Lussemburgo, per cui le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione europea sono vincolanti per tutti i Giudici nazionali. Questi ultimi pertanto sono tenuti ad interpretare l'art. 8 della l. n. 124/99 (che ha appunto disposto il trasferimento del personale ATA alle dipendenze del MIUR.) in conformità all'art. 31 del dl.vo n. 165/2001, con conseguente riconoscimento in favore del personale ata dei diritti economici connessi all'anzianità.

Ne consegue che tutti gli ATA ex EE.LL., che hanno ancora delle cause pendenti avanti i Tribunali, le Corti d'Appello o la Cassazione potranno verosimilmente riottenere il riconoscimento del sacrosanto diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa.

Copia della sentenze della Corte Europea e della Corte di Giustizia sono a disposizione degli iscritti presso la sede della Cisl.

Vicenza, 07/09/2011

La Segretaria Provinciale Cisl Scuola Vicenza.

Cupani Concettina